

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni FIRMATO

Organizzazioni sindacali:		Confederazioni:	
CGIL-fp/Enti Locali	firmato	CGIL	firmato
CISL/FPS	firmato	CISL	firmato
UIL/FPL	firmato	UIL	firmato
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	firmato	CISAL	firmato
FED.NE NAZ.LE EE.LL. (Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi, Consal-Fedenadel, Sal, Quadril, Sinpa, Ospol)	firmato	UGL	firmato
DICCAP/CONFSAL -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)	firmato	CONFSAL	firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL

CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 7, COMMA 5, DEL CCNL DEL 31/3/1999, IN RELAZIONE ALL'ART. 29 DEL CCNL DEL 14/9/2000

Premesso che il Tribunale ordinario di Pesaro – Sezione Lavoro – in relazione alla causa n.582/2001, tra Moricoli Carlo ed il Comune di Fano, più altre aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'[art.7, co.5, del CCNL del 31.3.1999](#) ed in particolare appurare se:

1. in base a tale clausola contrattuale, ed ai fini della sua applicazione, occorre procedere ad un automatico passaggio di categoria del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali (e inquadrato quindi nella categoria C a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione) nella categoria D;

2. il profilo professionale ex

[art. 29 dello stesso CCNL del 14.9.2000](#) risulti simile alle declaratorie della 7^a qualifica funzionale del [DPR n.347/1983](#);

Con riferimento al punto 1.:

Rilevato che la disciplina dell'[art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999](#) (“...gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.”) era rivolta a sollecitare le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale previste dai contratti collettivi in riferimento, ad esempio, allo sviluppo economico orizzontale, alle progressioni verticali nel rispetto dell'[art. 4 del CCNL del 31.3.1999](#), ed eventuali incentivi di produttività e di risultato.

Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, già alla data di sottoscrizione del [CCNL del 31.3.1999](#), essere interpretata nel senso di consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del personale dell'area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo (ex sesta qualifica funzionale in base al precedente ordinamento del personale), che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso [CCNL del 31.3.1999](#);

Tenuto conto che una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni dell'art.52 del [D.lgs.n.165/2001](#) (ex art.56 del [D.Lgs.n.29/1993](#)) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l'acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale;

Considerato che, a conferma dell'esclusione del reinquadramento automatico, è successivamente intervenuto l' [art.24, co.2, lett.e\) del CCNL dell'1.4.1999](#) che ha demandato ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del personale dell'area di vigilanza di cui si tratta;

Considerato che, in attuazione, di tale rinvio dell'[art.24, co.2, lett.e\) del CCNL dell'1.4.1999](#), l'[art.29 del CCNL del 14.9.2000](#), ai fini dell'inquadramento del personale dell'area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del [DPR 268/1987](#) ovvero anche successivamente a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti nonché le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e le modalità (anche temporali) per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;

Che tale disciplina non prevede quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella categoria superiore;

Con riferimento al punto 2:

considerato che non spetta al contratto collettivo nazionale di lavoro stabilire le equivalenze tra i nuovi profili e quelli propri del precedente ordinamento del personale, salvo quanto già espressamente previsto nella tabella C ai fini dell'inserimento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione;

Evidenziato che il profilo dello specialista di vigilanza di cui all'[art. 29 del CCNL del 14.9.2000](#) risulta correttamente collocato nella categoria D;

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'[art.7, co.5, del CCNL del 31.3.1999](#) nel testo che segue:

Art. 1

1. L'[art.7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999](#), non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.
2. L'[art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3/1999](#), deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell'[art. 29 del CCNL del 14.9.2000](#).